



D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 5.0 2022
Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali



Aggiornamenti

Ed. 5.0 Maggio 2022

- 41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA
- 44. Registro antincendio
- 39 Valutazione rischio incendio
- 53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza
- 55. Patentino di conduttore di generatori di vapore
- 81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
- 82. Tirocinanti
- 98. Libro Unico del Lavoro (LUL)

Ed. 4.0 Dicembre 2021

- 3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto
- 19. Rumore (PARE)
- 45. Ambienti lavoro interrati
- 62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori
- 63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni
- 79. Informativa lavoro agile

Ed. 3.0 Settembre 2020

- 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
- 22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
- 23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
- 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

Ed. 2.0 Settembre 2019

- 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
- 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
- 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

Ed. 1.0 Marzo 2019

- 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
- 9. Lavori sotto tensione
- 10. Lavori in prossimità di parti attive
- 23. Rischio radon
- 40. Luoghi MARCI



Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del [D.Lgs. 81/2008](#).

Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

Sezioni

- A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
- B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
- D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico [D.Lgs. 81/2008](#)

(*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al ["D.Lgs. 81/2008"](#).



Nota

Nella Rev. 5.0 eliminati i riferimenti al [DM 20 Marzo 1998](#) e obblighi aggiornati ai decreti PI Settembre 2021 che lo sostituiranno con le date riportate:

1. [Decreto 1 Settembre 2021](#) (Decreto Controlli) - In vigore da 25.09.2022
2. [Decreto 2 Settembre 2021](#) (Decreto GSA) - In vigore da 04.10.2022
3. [Decreto 3 Settembre 2021](#) (Decreto Minicodice) - In vigore da 29.10.2022



n.	Documento / Valutazione	Riferimento normativo (*)	Tempi	Note
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI				
1	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>Aziende ≤ 10 dipendenti</p>	<p>Art 29 ...</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).</p> <p>Art 28 c.3 bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)</p>	<p>Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.</p> <p>Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro</p>



				<p>deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>
2	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>Aziende ≤ 50 dip</p>	<p>Art. 29</p> <p>...</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).</p> <p>...</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)</p>	=
3	<p>Valutazione dei rischi NaTech terremoto</p>	<p>D.Lgs. 105/15</p> <p>UNI/TS 11816-1:2021</p>		<p>NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters)</p> <p>UNI/TS 11816-1:2021</p> <p>La specifica tecnica ha l'obiettivo di fornire, ai gestori di stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, criteri, metodologie e procedure per la valutazione dei rischi</p>



		a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81		
48	Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri	<p>Art. 286 -quinquies. Valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.</p>		<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 19</p> <p>Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.</p>
49	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	<p>Art. 35. Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</p> <p>....</p>	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio	<p>Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti.</p> <p>Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.</p>
B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI				
50	Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	<p>Art. 71</p> <p>...</p> <p>4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</p> <p>a) le attrezzature di lavoro siano:</p> <p>1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;</p>		Ove necessario, corredano l'attrezzatura



		<p>2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; Art. 71 comma 4 lett. a)</p> <p>D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE</p>		
51	Registro di controllo delle attrezzature	<p>Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.</p>		
52	<p>APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE IDROESTRATTORI</p> <p>Libretto di omologazione o certificazione CE</p> <p>Dichiarazione di messa in servizio</p> <p>Richiesta/verbale di verifica periodica</p> <p>Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene</p> <p>Documentazione verifica ventennale (vita residua)</p>	<p>Art.71 Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011 (Allegato II punto 2. Lett. c e punto 3.2.3 per le verifiche ventennali)</p> <p>DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D. Lgs. 17/ 2010 art.18.)</p> <p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p> <p>Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 (punto 1 per verifiche ventennali)</p>	<p>Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto)</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato <p>Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le macchine CE.</p>	<p>L'utente trasmette all'INAIL la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette.</p> <p>L'INAIL procede con l'immatricolazione.</p> <p>Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL, o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto.</p> <p>Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto</p> <p>Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica;</p>



				<p>scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
53	<p>SOLLEVAMENTO PERSONE CON CESTELLI</p> <p>Procedura di sicurezza</p>	<p>Allegato VI p. 3.1.4</p> <p>Parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011</p> <p>Nota 18 aprile 2012</p>		<p>ALLEGATO VI</p> <p>DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</p> <p>...</p> <p>3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.</p> <p>A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.</p> <p>Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo</p>
54	<p>ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE:</p> <p>Libretto di costruzione o Dichiarazione di Conformità CE</p> <p>Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE</p>	<p>Art.71 - Allegato VII</p> <p>R.D. 12.5.1927 n. 824</p> <p>D. Lgs. 26/2016</p> <p>DM 329/04</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav.</p>	<p>Denuncia di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08:</p> <p>- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL</p>	<p>L'utente denuncia la messa in servizio all'INAIL (art. 4 art. 5 art. 6 D.M. 329/04) di tutte le attrezzature o insiemi non esclusi all'art. 2 del D.M. 329/04.</p> <p>Se l'attrezzatura o l'insieme non ricade nell'art. 5 del D.M. 329/04 l'utente deve chiedere la verifica di messa in servizio all'INAIL.</p>



	Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche	18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125	- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato	L'INAIL rilascia il relativo verbale. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica. Sono escluse quelle di cui all'art. 11 del D.M. 329/04. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL. Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.
55	GENERATORI DI VAPORE Patentino di conduttore di generatori di vapore	Art.73 bis DM 7 Agosto 2020 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824	Prima di svolgere le operazioni. Rinnovo ogni 5 anni	Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Decreto 7 agosto 2020 / ndr) sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
56	RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS	D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 D.Lgs. 82/2016	Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04	L'utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai



	<p>COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI</p> <p>Certificato di costruzione INAIL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE</p> <p>Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici.</p>	<p>DM 329/04</p>		<p>decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione.</p> <p>Per recipienti ante direttiva la titolarità è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.</p>
57	<p>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI ACQUA SURRISCALDATA:</p> <p>Denuncia e allegati trasmessi all'INAIL</p> <p>Esito dell'esame progetto</p> <p>Richiesta ed esito del collaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.</p>	<p>D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98,</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p> <p>DM. 1.12.75 e Raccolta R (ed.1982 ed.2009), Raccolta H</p>	<p>Esame progetto e collaudo prima della messa in esercizio.</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none">- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato	<p>L'installatore o l'utente dell'impianto chiede all'INAIL la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35KW. L'INAIL comunica il risultato della verifica dell'esame progetto. L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto, richiede all'INAIL la verifica di collaudo.</p> <p>L'INAIL effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto.</p> <p>Con la cadenza prevista l'allegato VII del D.Lgs 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'INAIL. Sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW (ad eccezione degli impianti centralizzati condominiali rientranti nell'art. 22 del DM 1/12/75).</p> <p>Per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo, con la cadenza prevista dall'allegato VII del</p> <p>D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg.</p>



				<p>Senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'ARPAV o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
58	Dichiarazione di conformità degli impianti	Legge 248/05 DM 22/01/2008	Prima della messa in esercizio	Rilasciata dall'installatore dell'impianto
59	Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (NON ATEX)	D. Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001	<p>Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL.</p> <p>Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (soggetti CPI) per i quali la periodicità è biennale.</p> <p>La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale</p> <p>L'INAIL effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'INAIL o al Soggetto Abilitato.</p> <p>L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale</p> <p>L'INAIL effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di</p>	<p>Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione:</p> <p>L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none">- di messa a terra;- di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. <p>Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza.</p> <p>Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili)</p> <p>Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL e all'ARPAV completa di dichiarazione di conformità (D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione.</p>

**E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI**

81	Comunicazione lavoratori autonomi occasionali	Art. 14 c. 1	Prima avvio attività	Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ... Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
82	Tirocinanti	Art. 2 c. 12 lett. a) L. n. 234/2021	Prima avvio attività	Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
83	Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014
84	Lavoro agile	Legge 22 maggio 2017 n. 81 Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017		Legge 22 maggio 2017 n. 81 Capo II LAVORO AGILE Art. 18. Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di



				di concentrazione di amianto in aria (art 254)
89	Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	Art. 269 comma 1	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
90	Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/03	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	<p>Appartengono al gruppo A</p> <p>I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui AL d.Lgs 105/2015 Seveso III, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sottoterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni</p> <p>II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale</p> <p>III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p>



91	Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Entro febbraio di ciascun anno	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
92	Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.
93	Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Prima dell'acquisto	Domanda indirizzata al Questore
94	Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore



				L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.
95	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Prima di iniziare l'attività	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.
96	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
97	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S) Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.	Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni) Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.	- Domanda indirizzata al Questore. - Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo
98	Libro Unico del Lavoro (LUL)	L. 112/2008 Artt. 39 e 40	Prima di iniziare l'attività	DL o Delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL



Fonti:

SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
ID 4503 | 09.05.2022
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>
[Policy](#)

